

N. R.G. 43319/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

VERBALE DEL PRCEDIMENTO DI RECLAMO n. r.g. 43319/2017

tra

GIAN PAOLO QUARTA

RECLAMANTE

e

NEUTEL SRL

RESISTENTE AL RECLAMO

Oggi **16 novembre 2017**, alle ore 12.00, innanzi al Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. ANGELO MAMBRIANI	Giudice
dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice

sono comparsi:

- personalmente il reclamante, ing. QUARTA, con l'avv. TROTTI;
- personalmente il legale rappresentante della SRL NEUTEL, ALESSANDRO BOI, con l'avv. DE MARTINO.

Le difese riferiscono concordemente che le parti non sono pervenute a nessuna soluzione conciliativa delle controversie in essere.

Le difese insistono quindi nelle rispettive conclusioni di cui al reclamo e alla memoria difensiva, illustrandole oralmente.

L'avv. TROTTI richiama, quanto alla questione relativa alla legittimazione della SRL resistente, i precedenti di questa sezione: ordinanza 29.9.2015, procedimento n. RG 41359/2015; sentenza n. 9277/2016 resa nel procedimento n. RG 74029/2012, entrambe tratte dal sito www.giurisprudenzadelleimprese.it, delle quali consegna copia di cortesia.

L'avv. DE MARTINO, dopo aver preso visione di tali precedenti, rileva che gli stessi non paiono dirimenti, posto che comunque la pubblicità nel Registro Imprese ha valenza meramente dichiarativa *ex art.* 2193 cc. Richiama al riguardo la sentenza del Tribunale di Roma n. 6653/2017, della quale l'Ufficio provvede a estrarre copia dal sito sopracitato.

Il sig. BOI ribadisce di essere disponibile a soluzioni conciliative purché paramtrate all'effettiva consistenza della società.

L'ing. QUARTA dichiara di essere anch'egli disponibile purché venga riconosciuto il suo apporto.

Il Tribunale



si riserva di provvedere sul reclamo.

Il Presidente

Elena Riva Crugnola

Successivamente,

il Tribunale

come sopra composto, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

OSSERVA

Il reclamo in esame è rivolto contro il **provvedimento emesso ante causam dal g.d. il 29.8.2017**, il cui testo si riporta di seguito:

" La richiesta cautelare avanzata da Gian Paolo QUARTA volta ad ottenere, mediante provvedimento giudiziale, l'accesso ex art. 2476, secondo comma, c.c. alla documentazione contabile della società NEUTEL s.r.l. non può trovare accoglimento, e ciò all'esito di una positiva valutazione - pur sempre svolta in base ai canoni della cognizione sommaria propri della presente fase - di fondatezza dell'eccezione di difetto in capo al ricorrente della qualità di socio di NEUTEL s.r.l..

Gian Paolo QUARTA ha infatti acquistato il 49,5% delle quote del capitale sociale di NEUTEL in forza di una procura irrevocabile rilasciata a suo favore da Alessandro BOI, già socio unico e amministratore unico della società, con scrittura privata autenticata in data 23 febbraio 2011 (doc. 3); tuttavia, come evidenziato dalla resistente, successivamente fra gli stessi era intervenuto un nuovo accordo, formalizzato in una scrittura privata, che assicurava a QUARTA il diritto di "riscattare le quote" ovvero il diritto a intestarsi una quota pari al 33% del capitale sociale della NEUTEL (doc. 4 del fascicolo resistente) entro il "termine finale" del 31 dicembre 2015.

Secondo la resistente tale termine è trascorso senza che QUARTA abbia esercitato il "riscatto", decadendo in tal modo da ogni facoltà riconosciutagli.

QUARTA ha invece sostenuto che la procura irrevocabile rilasciata a suo favore da Alessandro Boi nel 2011, contestualmente alla costituzione della società NEUTEL, non sia mai stata oggetto di revoca o di altra iniziativa volta ad impedirne l'utilizzo; ha sostenuto altresì che le intese formalizzate nella scrittura privata del 10 ottobre 2013 fossero perfettamente compatibili con la procura e non idonee ad intaccarne l'efficacia.

Invero questi assunti non paiono condivisibili sulla base delle seguenti considerazioni:

- in primo luogo, la procura irrevocabile a cedere le quote della NEUTEL s.r.l. deve essere valutata in seno ai più ampi accordi intercorsi fra il QUARTA ed il Boi nel 2011, al momento della costituzione della NEUTEL s.r.l., dal momento che è circostanza non contestata che "le quote di partecipazione alla società venivano intestate al Boi, in quanto il QUARTA aveva scelto di non comparire nella compagine sociale, perché all'epoca coinvolto in una vicenda giudiziaria con la società Tecnosystem Group" (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione della società);

- in base a quegli iniziali accordi al QUARTA spettava una quota pari al 49,5% del capitale sociale, del valore nominale di 9.500 euro;

- successivamente fra il Boi, il QUARTA ed un terzo (Alessio Sala) veniva sottoscritta una nuova scrittura privata (in data 10 ottobre 2013, doc. 4) volta espressamente a "regolamentare la futura gestione di affari connessi alle attività imprenditoriali" facenti capi agli stessi, ovvero società operative nel medesimo settore della NEUTEL (il monitoraggio remoto mediante propri prodotti e



servizi, nonché nel settore della building automation);

- GianPaolo QUARTA ha dato prova di ben conoscere tale scrittura privata, dal momento che risulta allegata alla sua prima richiesta di accesso agli atti, avanzata in data 9 marzo 2017 (doc. 6 di parte resistente),

- con gli accordi dell'ottobre del 2013 veniva ridisegnato l'assetto societario e patrimoniale delle società coinvolte (oltre alla NEUTEL s.r.l. facente capo a Boi, la Tecnofin Group s.r.l. facente capo a QUARTA e Sala), veniva prevista la messa in liquidazione di quest'ultima società e la cessione di tutti i diritti di proprietà, di uso o di sfruttamento dei diritti intellettuali dei prodotti e dei servizi facenti capo ad entrambe a favore di NEUTEL Holding s.a. con sede in Lugano, con espressa destinazione del corrispettivo (complessivamente 450.000 euro);

- nella medesima scrittura era previsto l'impegno di Alessandro Boi, dopo la messa in liquidazione di Tecnofin Group, a cedere il 66% delle sue quote di partecipazione in NEUTEL s.r.l. a favore di QUARTA e Sala; a favore del solo Paolo QUARNTA veniva riconosciuta la facoltà di non riscattare immediatamente la propria quota e di versare il relativo valore nominale (6.600 euro) entro il "termine ultimo" del 31 dicembre 2015;

- tenuto conto dei precedenti rapporti intercorsi fra Boi e QUARTA e del chiaro tenore del testo intervenuto a distanza di più di due anni dalla costituzione di NEUTEL (lasso di tempo nel corso del quale – circostanza non contestata - la società è stata sostenuta finanziariamente dal solo Boi) deve ritenersi del tutto coerente con una normale evoluzione dei rapporti (e degli apporti), che gli originari accordi che giustificavano il rilascio della procura speciale da parte di Boi, siano stati superati dal nuovo assetto negoziale, scritto e sottoscritto dagli originari contraenti (Boi e QUARTA);

- tale ricostruzione, avvalorata dai dati documentali, appare coerente altresì con il plausibile interesse in capo al Boi a porre un limite temporale all'originario vincolo, pur confermato nella sostanza dal nuovo impegno "a cedere la partecipazione senza alcuna riserva o eccezione in merito alla facoltà attribuita a QUARTA";

- secondo tale prospettiva, il nuovo accordo non ha intaccato in alcun modo gli originari diritti spettanti al QUARTA in ordine alla sua partecipazione in NEUTEL, se si esclude la diminuzione della relativa quota a seguito dell'ingresso nella compagine "di fatto" di Sala; diverso è invece il mezzo di tutela di tali diritti: in luogo della originaria procura irrevocabile a vendere, è stato riconosciuto a favore del QUARTA un "diritto di riscatto" con correlativo impegno da parte di Alessandro Boi a cedere la propria partecipazione entro un determinato termine;

- sulla base di tale ricostruzione viene meno l'esigenza di individuare una revoca tacita o implicita della prima procura, dal momento quest'ultima va considerata (anche sotto il profilo causale) nell'ambito di un rapporto più ampio avente natura bilaterale, che è stato superato dall'evoluzione dei rapporti e dai successivi accordi fra le medesime parti;

- è pacifico che GianPaolo QUARTA non ha esercitato i diritti ad esso riconosciuti nel termine concordemente pattuito, né ha chiesto l'intestazione del 33% del capitale sociale di NEUTEL prima del marzo 2017 (doc. 6), né ha fornito elementi utili a far desumere una concorde proroga del termine "ultimo" pattuito nella scrittura privata in esame;

- da ultimo, va ravvisato in capo alla società resistente l'interesse concreto a resistere al ricorso e la conseguente legittimazione ad inibire l'esercizio abusivo da parte di Paolo QUARTA dei diritti che il codice riserva ai soci, tenuto conto:

- da un lato della particolarità della compagine sociale di NEUTEL ante trasferimento, dal



momento che la società apparteneva ad un socio unico che svolgeva anche l'incarico di amministratore unico, e

- dall'altro, della complessiva condotta posta in essere dal ricorrente a danno della società e del socio unico, dal momento che - dopo aver fatto decorrere i termini previsti negli accordi dell'ottobre del 2013 - a causa del deterioramento dei suoi rapporti con il Boi - ha utilizzato in mala fede la procura speciale "irrevocabile" rilasciata da quest'ultimo nel 2011 nell'ambito di un diverso quadro di relazioni negoziali fra i due, esponendo la società, nelle more della definizione del giudizio di merito già instaurato, al concreto rischio di un utilizzo della documentazione ottenuta per scopi contrari agli interessi sociali, considerata anche la sua qualità di ex dipendente che ha recentemente subito un licenziamento a seguito di sospensione disciplinare;

- neppure vale a inficiare le difese svolte, il perfezionamento dell'iter procedimentale previsto dall'art. 2470 c.c. per il trasferimento delle partecipazioni in s.r.l., dal momento che con l'iscrizione nel Registro delle Imprese si assicura nei confronti di tutti i terzi (ivi compresa la società) la piena conoscibilità del trasferimento di quote, ma ciò non preclude il controllo su legittimità ed efficacia del medesimo trasferimento, sindacabile anche da parte dei terzi interessati, sulla base dei tradizionali canoni di verifica dell'efficacia dei negozi giuridici.

La domanda cautelare deve dunque essere rigettata.

Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura delle questioni trattate, sono poste a carico del ricorrente ex art. 669 septies c.p.c..

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 septies, 700 e 2476 c.c.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere le spese relative alla presente fase, spese che si liquidano in complessivi euro 1.800,00 oltre IVA e CPA come per legge."

Il reclamante ha censurato il provvedimento del g.d.:

- lamentando la erroneità del rigetto della propria eccezione di carenza di legittimazione della srl resistente a far valere in sede cautelare "contestazioni" relative ad "atti posti in essere dalla persona fisica del sig. ALESSANDRO BOI", rigetto a suo dire non adeguatamente motivato dal primo giudice,
- nonché fornendo una ricostruzione in fatto del tutto opposta a quella seguita dal provvedimento reclamato quanto alla intervenuta cessione di quote in discussione,

chiedendo quindi la revoca dell'ordinanza reclamata e l'adozione della misura richiesta ex artt. 700cpc e 2476 secondo comma cc.

La **società resistente** ha contrastato il reclamo, chiedendone il rigetto e al riguardo:

- affermando l'ammissibilità della valutazione incidentale, a suo dire correttamente svolta dal primo giudice quanto alla invalidità della cessione di quote sottostante la richiesta cautelare del QUARTA,
- ribadendo la ricostruzione delle vicende controverse già sostenuta nella prima fase,
- nonché sostenendo, comunque, il carattere abusivo della domanda cautelare di controparte, relativa ad una mole di documenti richiesti in visione indiscriminatamente e per finalità concorrenziali, a seguito di licenziamento disciplinare.



Rispetto a tali conclusioni delle parti reputa il Tribunale che il **reclamo** possa essere **accolto** per gli assorbenti rilievi della **fondatezza del primo motivo** e della **assenza di univoci riscontri** quanto al **carattere abusivo** della richiesta.

Quanto al **primo profilo** va infatti richiamata la **disciplina di cui all'art.2470 cc**, norma secondo la quale nelle srl **“Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito” dell'atto di trasferimento presso il Registro delle imprese.**

Ad avviso del Tribunale tale disciplina,

- alla quale il primo giudice ha attribuito il mero significato di assicurare *“nei confronti di tutti i terzi (ivi compresa la società) la piena conoscibilità del trasferimento di quote”* ritenendo poi che *“ciò non preclude il controllo su legittimità ed efficacia del medesimo trasferimento, sindacabile anche da parte dei terzi interessati, sulla base dei tradizionali canoni di verifica dell'efficacia dei negozi giuridici”*,

comporta invece che in ambito endo-societario la qualità di socio vada attribuita specificatamente ai soggetti il cui atto di acquisto della partecipazione risulti iscritto nel Registro delle imprese,

- senza che tale qualità possa quindi essere contestata -sempre a fini endo-societari quali l'esercizio dei diritti sociali, ad esempio di voto e di controllo- dagli organi sociali in riferimento a vicende di invalidità riguardanti i rapporti tra cedente e cessionario delle partecipazioni,
- vale a dire a vicende di invalidità relative a rapporti tra i soci quali privati e non in quanto soci.

Conclusione questa cui il Tribunale perviene:

- sia sulla base della specificità della disposizione di cui al primo comma dell'art.2740 cc, di per sé recante una disciplina che pare del tutto autonoma rispetto alla generale previsione ex art.2193 cc in tema di efficacia c.d. dichiarativa della pubblicità realizzata tramite il Registro delle imprese,
 - in particolare la norma ex art.2470 cc risultando volta ad effetti di certezza nella individuazione dei soci di srl rispetto ai rapporti endo-societari, escludendo -a differenza di quanto previsto in via generale dall'art.2193 cc- la rilevanza della prova della conoscenza in capo agli organi sociali del trasferimento non iscritto (cfr. in tal senso il precedente di questo Tribunale 29.9.2015 citato dal reclamante);
- sia sulla base della generale non sindacabilità -ad opera di estranei- degli atti tra privati per motivi attinenti ai diretti rapporti tra gli stipulanti, unici legittimati a far valere tali motivi,
 - generale non sindacabilità la quale, va qui precisato, non risulta smentita dal precedente citato dalla SRL resistente (Tribunale Roma, sentenza n.6653/2017 del 3.4.2017), trattandosi di precedente relativo a controversia tra cedente e cessionario di quote sociali nella quale la società oggetto della cessione non era parte.

Ciò posto ne consegue che la richiesta cautelare in esame non possa essere rigettata sul rilievo ritenuto dirimente dal primo giudice, vale a dire sulla base del *fumus* di fondatezza della eccezione della resistente quanto alla non riconoscibilità dello *status* di socio in capo al ricorrente, *status* -si è detto- in quanto risultante dal Registro delle imprese non contestabile nell'ambito dei rapporti endo-societari ma solo dall'altro socio il quale *uti singulus* si dolga di profili di invalidità della cessione rivendicando quindi la persistente proprietà delle quote in suo capo (come, in concreto, risulta essere del resto accaduto nel presente caso, nel quale il BOI ha introdotto azione contenziosa

nei confronti del QUARTA).

Per quanto fin qui detto:

- deve dunque essere riconosciuto in capo al socio reclamante -sia pure in termini di *fumus* dati i limiti della cognizione sommaria propria della presente sede- il diritto di accesso alla documentazione sociale
- e deve poi richiamarsi l'orientamento di questo Tribunale quanto alla ricorrenza di concreto *periculum* ogniqualvolta l'atteggiamento comunque dilatorio della società venga a frustrare *medio tempore* il potere di controllo del socio così, in sostanza, comprimendone la stessa portata quanto alla verifica di vicende sociali in atto ovvero pregresse ma riverberantesi sull'attuale situazione societaria,
- mentre rimane da verificare la ricorrenza o meno di caratteri abusivi della richiesta di accesso del socio reclamante.

Caratteri abusivi che nel caso di specie la società resistente ha denunciato:

- da un lato sempre in riferimento ai motivi di lite insorti tra il QUARTA e l'unico altro socio, ALESSANDRO BOI, in relazione alle vicende di cessione della partecipazione e, dunque, in riferimento a un conflitto di per sé esulante dagli interessi sociali in senso proprio;
- d'altro lato, poi, richiamando un preteso intento concorrenziale del QUARTA, intento:
 - posto anche alla base del licenziamento disciplinare dello stesso QUARTA poi da costui impugnato,
 - e rispetto al quale, peraltro, dopo la recisa smentita del QUARTA quanto all'assenza di proprie iniziative nel settore (cfr. p.12 memoria autorizzata 3.8.2017 nella prima fase cautelare), la SRL resistente non ha fornito riscontri univoci, limitandosi a richiamare (cfr. p.22 memoria difensiva nella presente fase di reclamo) le "confessioni" del QUARTA ad altri dipendenti, prodotte nella prima fase e di per sé genericamente relative all'intento del QUARTA di voler creare una nuova propria azienda,

sì che, alla luce di tali elementi, **non pare necessario alcun contemperamento del diritto di accesso del socio rispetto ad esigenze della società meritevoli di tutela** in particolare in termini di **riservatezza dei dati sociali**,

- contemperamento da condursi alla stregua del principio di buona fede,
- la cui applicazione allo specifico rapporto sociale ha portato in vari precedenti del Tribunale alla adozione di limitazioni al diritto di accesso del socio, ad esempio attraverso il mascheramento -nelle copie della documentazione da consegnare al socio- di dati sensibili relativi a clienti e fornitori,
- mascheramento, del resto, nel caso di specie nemmeno richiesto dalla resistente.

Per quanto fin qui detto il provvedimento reclamato va dunque revocato e va emesso l'ordine cautelare richiesto dal reclamante, in riferimento a tutta la documentazione sociale esistente presso la srl, che la società dovrà consentire al QUARTA di esaminare -anche tramite professionisti di sua fiducia- nel luogo ove i documenti sociali sono custoditi, con facoltà di estrarne copia a proprie spese (facoltà quest'ultima espressamente indicata dal reclamante e riconosciuta da questo Tribunale al socio ricorrente ex artt. 700 cpc 2476 secondo comma cc secondo un costante orientamento), dovendosi invece escludere che la SRL sia onerata del fornire al QUARTA elenchi e/o precisazioni che già non risultino da tale documentazione, come invece il reclamante pare



adombrare nella indicazione della documentazione richiesta di cui a pagg.2/3/4 del ricorso cautelare.

Quanto infine alle **spese** delle due fasi cautelari,

- sulle quali deve provvedersi versandosi nell'ipotesi di cui ai commi sesto e settimo dell'art.669octies cpc,

le stesse, ad avviso del Tribunale, possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della assenza di precedenti specifici quanto alla questione come sopra risultata dirimente in tema di rilevanza della norma ex art.2470 cc.

P.Q.M.

visto gli artt. 669terdecies cpc, 669octies cpc, 700 cpc, 2476 cc secondo comma;

in accoglimento del reclamo proposto da GIAN PAOLO QUARTA avverso il provvedimento emesso il 29.8.2017 nel procedimento cautelare n. rg 32520/21017:

1. revoca il provvedimento reclamato;
2. ordina alla SRL NEUTEL di consentire al ricorrente GIAN PAOLO QUARTA:
 - a. di consultare la documentazione sociale, comprensiva di libri sociali, contabilità ed ogni altra documentazione relativa alla amministrazione sociale;
 - b. anche per il tramite di un professionista di sua fiducia,
 - c. nonché di estrarre copia a proprie spese della documentazione già offerta in visione da parte della società resistente,
 - d. tutto ciò presso il luogo in cui libri sociali e documenti sono custoditi,
 - e. previo appuntamento anche telefonico;
3. compensa interamente tra le parti le spese delle due fasi cautelari.

Milano, 5 dicembre 2017.

Il Presidente est.
Elena Riva Crugnola

